



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**La Corte d'Appello di Milano**  
Sezione Quarta Penale

COMPOSTA DA

DOTT. FRANCA ANELLI - PRESIDENTE-REL/EST.

DOTT. ELSA GAZZANIGA - CONSIGLIERE

DOTT. ANTONELLA LAI - CONSIGLIERE

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

(A SEGUITO DI GIUDIZIO ORDINARIO)  
NEL PROCEDIMENTO PENALE  
CONTRO

\_\_\_\_\_ nato a Milano il 19/03/1977, res. in  
Agrate Brianza, via Verdi n. 3 APPELLANTE - LIBERO - ASSENTE  
Difeso di fiducia (con nomina e contestuale elezione di domicilio) dall'avv.to  
Claudio CATUCCI del Foro di Monza, via San Giovanni Bosco n. 5, sost. ex art.  
102 c.p.p. dall'avv.to Lucia RICCI del Foro di Monza

IMPUTATO

*Del reato p. e p. dall'art. 640, 61 nn. 7 e 11 c.p. perché - quale amministratore  
unico di \_\_\_\_\_ azienda tenuta a dichiarare e versare al "CONAI-*

*CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI" il CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI  
ricevuto dai propri clienti, mediante artifici e raggiri consistiti:*

*- nell'omettere di dichiarare al Consorzio gli importi ricevuti nel 3° e 4°  
trimestre 2004 (pari ad € 4.237,52);*

*- nell'omettere di dichiarare al Consorzio gli importi ricevuti nel 1°, 2° e 3°  
trimestre 2005 e nel dichiarare al Consorzio per il 4° trimestre 2005 importi in  
misura inferiore al reale (dichiarando complessivamente per il 2005 € 1.837,14  
in luogo di € 26.662,43);*

*- nel dichiarare al Consorzio importi in misura inferiore al reale per gli anni  
2006 (€ 4.507,10 in luogo di € 66.529,88), 2007 (€ 26.951,99 in luogo di €  
146.0007,03), 2008 (€ 17.568,90 in luogo di € 254.101,60), 2009 (€ 36.480,00 in  
luogo di € 337.284,29),*

*induceva in errore il "CONAI-CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI" circa gli  
importi ad esso dovuti, così procurandosi un ingiusto profitto pari a complessivi  
€ 747.567,53 con pari danno per la citata persona offesa.*

*Con le aggravanti d'aver agito con abuso di prestazioni d'opera e d'aver  
cagionato alla persona offesa un danno di rilevante gravità.*

*In Agrate Brianza, dal settembre 2004 al 22 giugno 2011*

SEZIONE IV PENALE

N. ....  
Mod. 2/A/SG  
N. 4659  
della sentenza

n. 4597/2015  
del Reg. Gen. App.

n. 16479/12  
del Reg. Notizie di Reato (MONZ)

UDIENZA  
del giorno  
10/07/2017

Depositata  
in Cancelleria

21 LUG. 2017

il .....

Il Cancelliere

ASSISTENTE GIUDIZIARIO  
Vanessa Cantarella

Estratto esecutivo a

Procura Generale .....

Proc. Rep. e/ Trib. di

.....

il .....

Ufficio corpi di reato di

.....

Estratto alla Prefettura di

.....

il .....

Estratto ex art. 15/27 D.M.  
334/89 al P.M. c/o Trib.

di .....

il .....

Il Cancelliere

Redatta scheda

il .....

Il Cancelliere

Art. \_\_\_\_\_  
Campione penale

Parte Civile: "CONAI-CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI" – con l'avv.to Andrea MISFUD del Foro di Busto Arsizio, sostituito ex art. 102 c.p.p dall'avv.to Camillo FERIOLI del medesimo Foro.

#### APPELLO

-avverso

Tribunale di Monza, sentenza n. 197 del 22 gennaio 2015

- proposto dalla Difesa nell'interesse dell'imputato
- condannato – previa concessione delle *circostanze attenuanti generiche in misura equivalente alle contestate aggravanti ex artt. 61 nn. 7 e 11 c.p.* – alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione (senza pena pecuniaria in violazione di legge ma pro reo) – e senza benefici di legge ed inoltre:
- condannato – al risarcimento dei danni in favore delle costituite Parti Civili da liquidarsi in separato giudizio con l'assegnazione di una somma provvisionale pari ad € 200.000,00 (duecentomila/00 euro) oltre spese di costituzione e difesa;

#### IN ESITO ALL'ODIERNA UDIENZA;

nel corso della quale:

- il Procuratore Generale ha chiesto: *di confermare la sentenza di primo grado nell'affermazione di penale responsabilità e nelle statuizioni civili, salve le prescrizioni maturate da dichiarare formalmente;*
- il Patrono di Parte Civile: *di confermare l'affermazione di penale responsabilità e le statuizioni civili – deposita nota-spese;*
- il Difensore si è riportato *integralmente ai motivi d'appello* chiedendone l'accoglimento –

#### LA CORTE OSSERVA

-che:

ritenuti già prescritti (solo *in re ipsa* ma non formalmente dichiarati come tali) i fatti temporalmente collocabili tra il settembre dell'anno 2004 e il 27 ottobre 2006 (date riferite alle dichiarazioni periodiche di cui al modello 6.1 in atti che il primo giudice ha ritenuto indicative del momento consumativo del reato), la gravata sentenza ha affermato la penale responsabilità di

così disponendo:

*"...concesse le circostanze attenuanti generiche in misura equivalente alle contestate aggravanti ex art. 61 nn. 7 e 11 c.p. lo condanna alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione..."*.

Ed ancora *"...al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede civile in favore delle costituite Parti Civili CONAI e COREPLA..."*.

Ha assegnato a queste ultime una provvisionale di 200mila Euro.

-che:

di ciò si è doluta la Difesa proponendo i seguenti motivi d'appello, giudicati da questa Corte territoriale solo in parte fondati e solo nei termini seguenti:

*a. Le condotte ascritte all'imputato sono solo amministrativamente sanzionate*  
L'assunto non è fondato. Si richiamano, infatti, norme che prevedono, sì, sanzioni meramente amministrative ma – all'evidenza – puniscono condotte diverse da quelle in questa sede incriminate e dunque non può soccorrere alcun principio di specialità. In particolare, si evoca l'art. 54 del c.d. Decreto Ronchi

(che sanziona amministrativamente: "I produttori di imballaggi che non provvedono ad organizzare un proprio sistema per l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 38, comma 3, e non aderiscono ai consorzi di cui all'articolo 40 ne' adottano un proprio sistema cauzionale") e l'art. 261 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che sanziona altro ancora. Non già la "distrazione" di contributi incamerati e non riversati. <sup>(1)</sup>).

**b. Non sussistono gli elementi costitutivi della truffa –**

L'obiezione è fondata, mancando della relativa fattispecie plurimi elementi costitutivi.

In particolare, l'induzione in errore cui far conseguire l'atto di disposizione patrimoniale: non v'è stata, invero, alcuna cooperazione da parte del Consorzio-persona offesa quanto alla *depauperatio patrimonii*, dipendendo il lucro cessante da un omesso versamento del soggetto attivo e/o da una sua "dichiarazione infedele".

E, tuttavia, ciò non rende la condotta posta in essere dall'imputato legittima o penalmente irrilevante – come vorrebbe l'appellante – vertendosi, infatti, in una ipotesi manifesta di appropriazione indebita.

Invero, il discrimine fra le due fattispecie è dato dalla sussistenza (o meno) di una CONDIZIONE DI LEGITIMITÀ PRODROMICA AL POSSESSO (dell'oggetto di appropriazione: danaro e/o cosa mobile), ricorrendo la fattispecie di cui all'art. 646 c.p. (e/o il peculato ove l'agente sia pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio) quando l'autore se ne appropri avendone già – *legittimamente*, per ragioni cioè del suo ufficio o servizio – il possesso (e/o la disponibilità) e ravvisandosi invece la truffa (eventualmente aggravata) quando il soggetto attivo, non avendo tale possesso, se lo procura *fraudolentemente*, facendo cioè ricorso ad artifici e raggiri per appropriarsene.

Si legge nella gravata sentenza:

«...è lapalissiano, dunque, che l'aver omesso tale dichiarazione o averla riportata con contenuti infedeli (o l'aver semplicemente rinunciato

<sup>1</sup> "...1. I produttori e gli utilizzatori che non adempiano all'obbligo di raccolta di cui all'articolo 221, comma 2, o non adottino, in alternativa, sistemi gestionali ai sensi del medesimo articolo 221, comma 3, lettere a) e c), sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a sei volte le somme dovute al CONAI, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi.

2. I produttori di imballaggi che non provvedono ad organizzare un sistema per l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 221, comma 3, e non aderiscono ai consorzi di cui all'articolo 223, né adottano un sistema di restituzione dei propri imballaggi ai sensi dell'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a quarantaseimilacinquecento euro. La stessa pena si applica agli utilizzatori che non adempiono all'obbligo di cui all'articolo 221, comma 4.

3. La violazione dei divieti di cui all'articolo 226, commi 1 e 4, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemiladuecento euro a quarantamila euro. La stessa pena si applica a chiunque immette nel mercato interno imballaggi privi dei requisiti di cui all'articolo 219, comma 5.

4. La violazione del disposto di cui all'articolo 226, comma 3, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro..."

*illegittimamente a riscuotere il contributo ambientale per praticare prezzi più concorrenziali) costituisce non solo violazione di un preciso dovere negoziale, ma, sotto il profilo penale, integra una condotta che per definizione determina una falsa rappresentazione della realtà agli occhi di chi, sulla base di quanto dichiarato, calcola la misura del contributo da incassare...» (così a pag. 9).*

Pare, per contro, a questa Corte che così non sia.

Né giovano del tutto – per insistere con la qualificazione giuridica di truffa – i richiami giurisprudenziali (così memoria di Parte Civile: p. 4) risolutivi dei «...*casi di evasione mediante frode delle c.d. "quote latte"...*», stante le opposte (ed inconciliabili fra loro) decisioni della S.C. nei casi *de quibus*.

Più corretto rimanere alla concretezza della presente fattispecie e ritenere che:

-se l'azione illecita fosse stata solo quella de *"l'aver semplicemente rinunciato illegittimamente a riscuotere il contributo ambientale per praticare prezzi più concorrenziali"* non vi sarebbe, all'evidenza, fatto penalmente rilevante ma solo violazioni statutarie;

-se, viceversa, l'azione delittuosa fosse consistita nella commissione di falsi documentali, alla stregua di artifici con i quali indurre la controparte in errore e farle per tal modo compiere atti di disposizione patrimoniale "autolesivi" (per esempio: rinunciare al proprio credito), allora il fatto sarebbe penalmente rilevante e qualificabile come frode (negoziale);

-qualora, infine, la condotta delittuosa si perfezioni, come qui è accaduto, in reiterate azioni di impossessamento di somme *legittimamente incassate* e con una *precisa destinazione di scopo* (nella specie: a titolo di contributo ambientale) – "distratte" da detta destinazione, allora il fatto è penalmente rilevante e qualificabile come appropriazione indebita.

Le "omesse" e/o "infedeli" dichiarazioni sono, invero, non già *artifici* nel senso voluto dall'art. 640 c.p. bensì "manipolazioni contabili" successive alla condotta appropriativa per cercarne l'impunità: il fine perseguito è quello di ritardare od elidere il rischio d'essere sorpresi *in re illicita*.

**c. Il momento consumativo è stato erroneamente individuato cosicché il reato deve dichiararsi prescritto in quanto (eventualmente commesso) «dal settembre 2004 al dicembre 2009».**

*«...In realtà, il diritto di un ente a natura associativa, quale è il CONAI, al pagamento di contributi dovuti dai propri associati, annualmente o ad intervalli più brevi, si consuma, dalla data di scadenza di ciascun contributo, ossia nel momento in cui si determina la perdita economica del creditore... (...)...*

*Nel caso che ci occupa, per ogni singolo anno il contributo era dovuto a partire dal 10 gennaio dell'anno successivo...» (così l'atto di impugnazione).*

Reputa la Corte decidente che l'esigenza difensiva – di vedersi parzialmente dichiarare estinto (in alcuni suoi segmenti *ex art. 81 c.p.*) il reato in esame – deve essere (parzialmente) soddisfatta non potendosi ritenere solo "idealmente" prescritta parte della condotta continuata, senza farne menzione alcuna nel dispositivo e, soprattutto, senza valutarne le conseguenze sul trattamento sanzionatorio.

In tal senso, pertanto, si deve procedere dichiarando estinti – e dunque non più punibili – i fatti di reato consumatisi anteriormente al termine di anni sette e mesi sei ad oggi. Sono invece tuttora perseguibili quelli ricadenti nel periodo temporale compreso tra il 10/01/2010 ed il 10/07/2017, data odierna.

Quanto al momento consumativo – poiché la corretta qualificazione del fatto è, per le già spiegate ragioni, l'appropriazione indebita – occorrerà aver riguardo al termine massimo fissato per il versamento del contributo ambientale al CONAI giacché in quel momento viene a compimento la volontà di tradire “il vincolo di destinazione” delle somme incassate:

*“...L'essenza ed il fondamento del reato di appropriazione indebita consiste nella lesione del diritto di proprietà o di altro diritto reale mediante l'abuso di cosa o denaro altrui: infatti, come hanno precisato le SSUU con la sentenza n. 1327/2005 (Li Calzi), nell'appropriazione indebita “il denaro o la cosa mobile di cui l'agente si appropria, non fanno mai parte ab origine del “patrimonio” del possessore, ma si tratta sempre di denaro o di cose di “proprietà” diretta od indiretta di altri, che pur confluendo per una determinata ragione nel “patrimonio” dell'agente, non divengono, proprio per il vincolo di destinazione che le caratterizza, di sua proprietà, in deroga – come espressamente previsto dall'articolo 646 c.p., ai principi del diritto civile in tema di acquisto della proprietà delle cose fungibili (cfr. Cass., sez. 2, 17 giugno 1977, n. 2445, Pomar, RV. 137092).*

*Di conseguenza, ove l'agente dia alla cosa una destinazione diversa da quella consentita dal titolo per cui la possiede, ovvero a richiesta o alla scadenza non restituisca la cosa o il denaro, commette il reato di appropriazione indebita, tutti casi, tradizionalmente individuati dalla giurisprudenza di legittimità, in cui la somma entra ab extrinseco a far parte del patrimonio del possessore e con questo non si confonde proprio perché connotata da un vincolo specifico di destinazione”.*

*Questo principio è stato, poi, espressamente e nuovamente confermato dalle SSUU che con la sentenza n. 37954/2011 Rv. 250974 (§ 12.4 ss), in relazione all'appropriazione di somme di denaro...” (così testualmente: Cass. sez. II, sentenza n. 15815 del 29 marzo 2017).*

Orbene, poiché il contributo ambientale doveva essere versato da  
al CONAI entro 90 giorni dal termine di liquidazione dell'IVA relativa alle operazioni effettuate nel periodo oggetto della relativa *dichiarazione Mod. 6.1 plastica* (non «artificio» in sé ma in quanto infedele prova plastica della volontà di *interversio possessionis*) – considerata la cadenza trimestrale di queste – non risultano prescritte le seguenti condotte (indebitamente) appropriative:  
→ il terzo trimestre dell'anno 2009 (dichiarazione 20 ottobre 2009 con scadenza versamento 14 gennaio 2010);  
→ il quarto trimestre dell'anno 2009 (dichiarazione 20 gennaio 2010 con scadenza versamento 16 aprile 2010).

*d. Non sussiste l'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 c.p. e la pena è stata determinata senza argomentare degli aumenti ex art. 81 c.p.*

Quest'ultima censura – essendo mera constatazione – è senz'altro vera ma a questo punto – a tacere del fatto che il relativo *nomen juris* neppure compare nell'imputazione – è anche irrilevante.

La prima non è invece fondata. L'aggravante in parola (ancorché “elisa” dalle riconosciute circostanze attenuanti generiche) sussiste se è vero, come è vero, che:

“...L'aggravante di cui all'articolo 61 c.p., n. 11 mira a sanzionare le ipotesi di strumentalizzazione di talune situazioni, implicanti un obbligo di fare, per commettere il reato. Per giurisprudenza costante della Corte di legittimità, cui il collegio aderisce, la circostanza aggravante in parola comprende le ipotesi di prestazione d'opera intesa in senso lato, ovvero le situazioni caratterizzate da un obbligo di fare implicante relazione fiduciaria tra il soggetto attivo e il soggetto passivo (Sez. 2 n. 42790 del 24/10/2003 rv. 227614); infatti ciò che rileva ai fini della sussistenza della circostanza in parola, e' l'abuso della relazione fiduciaria da parte dell'autore, il quale approfitta di una situazione di minore attenzione della vittima, determinata proprio dall'affidamento che questa ripone nell'obbligo dell'altro, per commettere un reato a suo danno (Sez. 2, n. 42352 del 23/11/2005 rv. 232894; Sez. 2 n. 5257 del 13/12/2005 rv. 233572; Sez. 2, n. 24093 del 11/3/2011, rv. 250562)...” (Cass. II, sentenza 8 giugno 2016, n. 23765).

Ebbene, nel caso di specie, il rapporto consortile che legava persona (giuridica) offesa ed agente poneva quest'ultimo in una condizione legittimante la percezione del contributo, certamente agevolatrice – ed anzi diciamo pure determinante in quanto *conditio sine qua non* – della condotta di impossessamento indebito che ne è seguita.

Riconosciutane però l'esistenza, la puntualizzazione ha – come già anticipato – un valore solo formale e tecnico, giacché nessun inasprimento può determinare sul trattamento sanzionatorio.

Ovvio, al contrario, che quest'ultimo debba essere riveduto a favore dell'imputato posto che i fatti di reato sopravvissuti alla falce del tempo sono solo quelli più sopra precisati mentre la gran parte – risalendo ad un'epoca anteriore – si sono estinti.

Circostanza che induce a ridurre la sanzione inflitta in prime cure di due terzi portando la reclusione da un anno e sei mesi a soli mesi sei cui si ritiene di poter aggiungere anche la sanzione pecuniaria (prevista congiuntamente dalla norma incriminatrice) giacché – in assenza di una (vietata) *reformatio in pejus* – non v'è ragione di ripetere l'errore di una pena “illegale” (sia pure *in favor rei*).

La pena pecuniaria viene, pertanto, determinata in € 400,00 di multa.

I benefici – che in prime cure sono stati negati per un precedente che si è ritenuto ostativo – possono essere riconosciuti trattandosi in realtà di un precedente contravvenzionale sanzionato con la sola pena dell'ammenda e dunque superabile alla luce del dettato normativo di cui agli artt. 164 e ss. c.p.

**e. La Parte Civile ha taciuto, nel costituirsi, una circostanza che l'avrebbe estromessa, con il che si chiede di: “revocare la costituzione di Parte Civile**

*e annullare la Sentenza in merito alle statuizioni civilistiche, non dovute, per duplicazione del titolo” –*

in particolare, si duole l'appellante che, nel depositare atto di costituzione di Parte Civile, CONAI abbia taciuto al primo Giudice di avere ben prima dell'udienza di comparizione penale (del 29/07/2013) intentato una causa civile (*recte*: chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo vanamente opposto dalla controparte debitrice) per vedersi restituire € 2.614.395,19 (comprensivi di sorte capitale, interessi di mora e sanzioni) ottenuti con sentenza n. 39967 del 31 gennaio 2013 emessa dal Tribunale di Milano e divenuta irrevocabile ancor prima della *vocatio in ius* nel presente processo penale.

Questa Corte comprende la doglianza anche se va constatata, ancora una volta, una allegazione (da parte dell'appellante interessato) solo parziale degli atti necessari alla decisione.

In ogni caso, non è circostanza che poteva essere taciuta al primo Giudice né è valida giustificazione per il silenzio serbato sul punto, quella – formalistica – di una non identità delle due azioni (fra quella promossa in sede civile e quella successivamente esercitata nel processo penale), alla stregua dei comuni canoni di identificazione delle stesse (identità di soggetti, di *petitum* e di *causa petendi*). Non lo è, giacché la causa *petendi* è identica: è esattamente l'azione illecita di cui qui si discute (stando al tenore della sentenza prodotta); il *petitum* è, in effetti, più ampio (essendo comprensivo del danno qui lamentato e delle sanzioni di mora) ma il più contiene il meno e quanto ai soggetti, non si può non constatare come nel giudizio civile le parti in causa fossero CONAI-CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI e \_\_\_\_\_ e qui le parti contrapposte nell'interesse processuale sono CONAI-CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI e \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, imputato in qualità di amministratore unico di \_\_\_\_\_

Che di mera forma si tratti è ben evincibile dalle stesse (peraltro condivisibili) argomentazioni poste a sostegno della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 c.p. nella memoria di Parte Civile, dove la persona fisica dell'imputato “sfuma” per lasciar posto alle persone giuridiche: quelle stesse della causa civile.

Il silenzio mantenuto sull'intervenuta sentenza compositiva del conflitto di interessi patrimoniale ha così condotto a pronuncia penale incongrua:

-ad una condanna generica «...dei danni prodotti dal reato de quo in favore delle parti civili costituite CONAI e COREPLA da liquidarsi – in assenza di una compiuta quantificazione – in separata sede...» (così a pag. 11, quando invece la “separata sede” opportunamente adita aveva compiutamente già quantificato il danno);

-ad una assegnazione di provvisionale “equitativamente” liquidata sino alla concorrenza di € 200mila a fronte di un danno provato nella sua interezza, quando la *provvisionale* trova la sua *ratio* solamente in caso di danno parzialmente documentato.

L'appellante chiede di provi rimedio estromettendo la Parte Civile (*recte*: le Parti civili) ma, a sua volta, non assolve compiutamente e doverosamente l'onere di allegazione e – producendo la sola sentenza precitata (non il decreto ingiuntivo, non l'atto di opposizione, non la memoria di costituzione, non le conclusioni)– non consente valutazioni diverse da una massiccia riduzione della somma

provvisoriale (assegnata non solo a CONAI ma altresì a COREPLA il cui ruolo e/o veste, nell'ambito del giudizio civile, l'appellante non si perita di precisare).

Ferma, dunque, la condanna generica, la somma dovuta quale provvisoriale deve essere ridotta ad € 10.000,00 ed il titolo dell'assegnazione è quello del danno morale da reato.

L'impraticabile estromissione e l'immanenza della costituzione comportano la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese sostenute dalla/e Parte/i civile/i che si liquidano secondo notula prodotta (detratte, ovviamente, le pur richieste spese per la fase introduttiva che v'è stata ma per volontà dell'imputato e non per la Parte richiedente, non appellante).

E dunque: € 225,00 (studio della controversia; € 1.350 (fase dibattimentale/decisoria) = € 1.575,00 oltre spese generali, IVA e CPA.

Il parziale accoglimento del gravame esenta, invece, dalla condanna alle spese processuali del grado.

P.Q.M.

La Sezione IV della Corte d'Appello di Milano  
visto l'art. 605 c.p.p.,

**in parziale riforma**

della sentenza emessa dal Tribunale di Monza (in composizione monocratica) in data 22 gennaio 2015, nei confronti di \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ appellata dall'imputato,

-riqualificato il fatto di reato come violazione degli artt. 646, 61 nn. 7 e 11 c.p.,

**dichiara non doversi procedere**

nei confronti di \_\_\_\_\_ in ordine al reato  
così come riqualificato, per tutti i fatti consumatisi anteriormente alla data del 10 gennaio 2010, perché estinti per intervenuta prescrizione,

**riduce**

per l'effetto la pena da infliggergli a mesi 6 di reclusione ed € 400,00 di multa.

Dichiara detta pena condizionalmente sospesa per la durata di anni cinque.

Non menzione della condanna nel certificato penale ad uso dei privati.

**riduce**

la somma liquidata a titolo di provvisoriale ad € 10.000,00 a titolo di danno morale.

Conferma nel resto l'appellata sentenza.

Condanna l'imputato alla rifusione delle spese dovute alla costituita Parte civile che liquida in € 1.575,00 oltre spese generali, IVA e CPA.

Indica in gg. 30 il termine per il deposito della motivazione..

Così deciso in Milano, il 10/07/2017

**IL PRESIDENTE - REL. EST.**  
**D.ssa Franca ANELLI**

